

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata del servizio
- Art. 3 - Coperture assicurative in essere
- Art. 4 - Valore dell'Appalto
- Art. 5 - Corrispettivo del servizio
- Art. 6 - Requisiti di Partecipazione
- Art. 7 - Aggiudicazione del servizio
- Art. 8 - Pagamento dei premi assicurativi
- Art. 9 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio
- Art. 10 - Referente unico del Broker
- Art. 11 - Obblighi delle parti contraenti
- Art. 12 - Polizza assicurativa
- Art. 13 - Cauzione provvisoria e cauzione definitiva
- Art. 14 - Divieto di subappalto e cessione del contratto
- Art. 15 - Risoluzione e recesso del contratto
- Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 17 - Trattamento dei dati personali
- Art. 18 - Penali
- Art. 19 - Esecuzione in danno
- Art. 20 - Foro competente
- Art. 21 - Spese
- Art. 22 - Rinvio

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo (di seguito denominato "Servizio di brokeraggio") a favore della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (di seguito Fondazione), come disciplinato dal D. Lgs. n. 209/ 2005 e ss.mm.ii. e dalla vigente normativa in materia assicurativa.

Il servizio, in sintesi, consiste nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale della Fondazione, attraverso un'attenta analisi e valutazione delle polizze esistenti e una costante ricognizione dei rischi, finalizzate all'individuazione di soluzioni assicurative ottimali, sia in termini normativi che economici. L'obiettivo è soddisfare le esigenze di copertura dei rischi a cui l'Ente è esposto, contenendo al contempo la spesa assicurativa.

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliate al successivo art. 9.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dall'avvio del servizio.

La Fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ad un periodo complessivo massimo di ulteriori 36 (trentasei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta della Fondazione, si impegna a collaborare nell'attività per il periodo necessario a consentire il graduale passaggio delle

competenze.

Art. 3 - COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE

La Fondazione non ha in essere polizze assicurative rilevanti, ai fini della presente procedura.

ART. 4 - VALORE DELL'APPALTO

Premesso che il servizio in questione non comporta alcun onere finanziario diretto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, l'importo presunto stimato dell'appalto, per 3 (tre) anni, ammonta a € 1.014.936,00, esente IVA (art. 10, comma 2 D.P.R.633/1972), pari ad un importo annuo di € 338.312,00.

Il suddetto valore è meramente indicativo.

In assenza di una copertura assicurativa della Fondazione, per la quantificazione della base d'asta, si è tenuto conto del valore medio delle somme accantonate nell'esercizio anno 2021, relativamente agli anni 2017-2021, a seguito di revisione del rischio per RC in regime di autoassicurazione, ed è stato determinato applicando a detta quantificazione le percentuali mediamente applicate dal mercato ed in particolare del 12%, previste per le garanzie diverse da RCA/CVT (RCT/O, All Risks, Infortuni Cumulativa, RC Patrimoniale).

L'importo risultante dal conteggio sopra indicato, è stato a sua volta moltiplicato per il periodo massimo di durata contrattuale (comprensivo di eventuali rinnovi), per determinare la base d'asta.

Nella tabella che segue si riportano le riserve in auto assicurazione appostate nell'ultimo quinquennio, per come risultanti dai singoli documenti di bilancio, per esercizio di competenza.

Anno di esercizio	Importo accantonato anno 2021
2017	€ 1.280.000,00
2018	€ 2.289.000,00
2019	€ 3.329.000,00
2020	€ 2.365.000,00
2021	€ 4.000.000,00
Valore medio	€ 2.652.600,00

Per la determinazione del valore della gara, il valore complessivo presunto dell'appalto, comprensivo delle opzioni (rinnovi), è stimato in € 1.909.872,00, esente IVA, come meglio esplicitato nella tabella che segue.

	Annuale	Triennale	Eventuali rinnovi	Totale
Valorizzazione provvigione a base d'asta posta a ribasso (12 % accantonamento medio annuo in auto assicurazione)	€ 318.312,00	€ 954.936,00	€ 954.936,00	€ 1.909.872,00

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Fondazione alcun onere economico diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto la provvigione spettante al Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerata interamente ed esclusivamente dalle Compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati i nuovi contratti assicurativi a favore di questa Fondazione.

Tale provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker aggiudicatario in sede di

offerta per la presente gara ai premi imponibili che verranno richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei nuovi contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni del Broker ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà, altresì, essere richiesto nel caso in cui la Fondazione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si giunga al buon esito delle relative procedure di affidamento.

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. E' richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii.

In particolare i concorrenti dovranno attestare, con le modalità meglio specificate nel Disciplinare di gara, di essere in possesso al momento della presentazione dell'offerta dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.;
- b) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 oppure, ai sensi della normativa vigente, insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente alla gara in oggetto, o altro registro professionale per attività inerente all'oggetto medesimo, ovvero, per i soggetti di altro Stato non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale;
- b) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.), sezione B, di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 tenuti dall'IVASS.

Per i concorrenti non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento attestante l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale, di cui all'Allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo la legislazione nazionale di appartenenza.

Gli operatori economici non residenti in Italia dovranno provare la predetta iscrizione secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si specifica che l'iscrizione al R.U.I. è richiesta al solo fine di consentire alla Fondazione di espletare la gara oggetto del presente Capitolato valutando gli operatori economici partecipanti che abbiano la competenza necessaria per l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo.

Requisiti di capacità economica - finanziaria:

- a) due referenze bancarie documentate da idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, attestanti che l'offerente "ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con l'istituto o intermediario con

regolarità, correttezza e puntualità”.

- b) Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
- c) una polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, come previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), con massimale di almeno € 5.000.000,00.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- a) avere svolto nel triennio 2019-2020-2021 incarichi di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di amministrazioni pubbliche o soggetti privati per un valore non inferiore al valore dell'appalto (€ 954.936,00). Il concorrente dovrà specificare in sede di gara i committenti dei servizi, le prestazioni svolte, gli importi contrattuali ed il periodo di esecuzione;
- b) essere titolari di una certificazione di qualità ISO 9001/2008 o equivalente, coerente con l'oggetto dell'appalto.
- c) avere comprovata esperienza in ambito sanitario nel triennio sopra richiamato, con particolare riferimento al servizio di brokeraggio e consulenza a favore di aziende sanitarie, pubbliche o private, con minimo 250 posti letto.

ART. 7 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente Capitolato e del relativo bando di gara.

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta ex art. 60 del D, Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice degli Appalti.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, individuato come di seguito specificato:

CRITERI	SUB-CRITERI	PUNTEGGI TABELLARI	PUNTEGGI DISCREZIONALI	PUNTEGGIO MAX
---------	-------------	-----------------------	---------------------------	------------------

A)	Analisi del rischio e progettazione del programma assicurativo	Metodologia proposta per l'individuazione, identificazione e l'analisi dei rischi della Fondazione, presenti e futuri.			Max 9 punti	Max 12 punti
		Relazione contenente l'analisi dei rischi in corso e rischi non assicurati	entro 1 mesi dall'avvio delle attività	3 punti		
			entro 2 mesi dall'avvio delle attività	1 punti		
			oltre 2 mesi	0 punti		
B)	Assistenza e modalità di gestione del programma assicurativo	Modalità di gestione del programma assicurativo, metodologia per la predisposizione della documentazione di gara e qualificazione delle risorse dedicate			Max 11 punti	Max 15 punti
		Assistenza tecnico-professionale nella predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi	meno di 30 gg lavorativi	3 punti		
			30 giorni lavorativi	1 punti		
			45 gg lavorativi	0 punto		
Tempistica per la segnalazione delle scadenze contrattuali e dei pagamenti dei premi di polizza	almeno 90 giorni prima della scadenza	1 punto				
C)	Assistenza e consulenza nella gestione assicurativa dei sinistri e strumenti di supporto informatico	Metodologia di assistenza e consulenza nella gestione assicurativa dei sinistri, con indicazione delle singole fasi, delle tempistiche, delle risorse dedicate e degli strumenti informatici.			Max 10 punti	Max 24 punti
		Numero di risorse dedicate all'attività di assistenza e consulenza per la gestione dei sinistri	1 unità senior	0 punti		
			1 unità senior + junior	1 punto		
			2 unità senior	3 punti		
		Presenza c/o sede Fondazione (art. 9, lett. V del presente capitolato)	12 ore	3 punti		
			9 ore	1 punti		
			6 ore	0 punti		
		Accesso alla piattaforma web per la consultazione e la verifica dello status dei sinistri pregressi e in corso	si	7 punti		
			no	0 punti		
Tempistica per la denuncia del sinistro alle Compagnie	entro 2 gg lavorativi	1 punti				
	oltre 2 gg lavorativi	0 punti				
E)	Piano di formazione e aggiornamento, in ambito assicurativo, del personale della Fondazione	Piano e modalità di formazione del personale della Fondazione a cui compete la predisposizione degli atti di gara			Max 8 punti	Max 10 punti
		Ore di formazione in presenza o con altra modalità e in ogni caso dedicata esclusivamente al personale della Fondazione dedicato alla gestione del processo assicurativo e dei sinistri	2 ore mensili	1 punto		
			4 ore mensili	2 punti		

F)	Struttura organizzativa dedicata al servizio	Organizzazione della struttura e qualificazione del team dedicato al servizio			Max 10 punti	Max 13 punti
		Tempistica di riscontro ai quesiti assicurativi	3 gg lavorativi	0 punti		
			meno di 3 gg lavorativi	1 punti		
		Tempistiche nella modifica e/ o aggiornamento dei contratti assicurativi o altra documentazione di gara	oltre 4 gg lavorativi	0 punto		
			4 gg lavorativi	1 punti		
			meno di 4 gg lavorativi	2 punti		
G)	Eventuali servizi aggiuntivi offerti	N.B. Si precisa che i servizi aggiuntivi saranno considerati validi, ai fini dell'attribuzione del punteggio, solo se ritenuti di concreta utilità per la Fondazione.	nessun servizio	0 punti		
			1 servizio	2 punto		
			2 servizi	3 punti		
			3 servizi	4 punti		
			oltre 3 servizi	6 punti		

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (**max 80 punti**) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante Tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

- Calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

In riferimento agli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Punteggi discrezionali", i punteggi saranno assegnati, per ciascun criterio/ sub-criterio, sulla base della media dei coefficienti (variabili tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun componente della Commissione giudicatrice. La media così calcolata sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ogni criterio/sub-criterio.

Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione giudicatrice sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

	Giudizio	Descrizione giudizio	Coefficiente
1	Non valutabile / insufficiente	Scarsa rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; Mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate, non sufficiente chiarezza e concretezza degli impegni assunti; insufficiente grado di personalizzazione del servizio	0,0
2	Sufficiente	Sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate, sufficiente chiarezza e concretezza degli impegni assunti; sufficiente grado di personalizzazione del servizio	0,25

3	Discreto	Discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate, sufficiente chiarezza e concretezza degli impegni assunti; discreto grado di personalizzazione del servizio	0,5
4	Buono	Rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate, chiarezza e concretezza degli impegni assunti; buon grado di personalizzazione del servizio	0,75
5	Ottimo	Assoluta rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione; piena fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate, massima chiarezza e concretezza degli impegni assunti; elevato grado di personalizzazione del servizio	1

Relativamente ai criteri tabellari, cui è assegnato un punteggio nella relativa colonna, il punteggio verrà assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto,

La somma dei punteggi tecnici parziali costituirà il punteggio complessivo per ciascun operatore economico.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica terrà conto dei criteri sotto riportati:

– Provvigione posta a carico dalle Compagnie:

Max 20 punti attribuiti come segue:

- fino al 8 % - 20 punti;
- oltre l'8 % fino al 9 % - 15 punti;
- oltre il 9 % fino al 10 % - 10 punti
- oltre il 10 fino al 12 % - 5 punti
- oltre il 12% - 0 punti

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI

Per l'individuazione della migliore offerta si procederà a sommare, per ogni concorrente, i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, ottenendo così la graduatoria delle offerte presentate, in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove

PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii., la Fondazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

La Fondazione provvede al pagamento dei premi alle compagnie assicurative tramite il Broker affidatario, che agisce come semplice depositario dei premi ed effettua i pagamenti per conto della Fondazione, previo accredito dei corrispondenti importi.

Il Broker si impegna a rilasciare alla Fondazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il pagamento al Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Fondazione.

ART. 9 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker aggiudicatario dovrà fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, con la massima diligenza e professionalità, indipendenza e trasparenza, attività di supporto, consulenza e assistenza nella gestione del programma assicurativo globale, presente e futuro, della Fondazione.

In particolare dovrà garantire le seguenti prestazioni, indicate in via principale e non esaustiva:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo alla Fondazione, nonché l'individuazione dei rischi assicurabili, anche in relazione a eventi dannosi verificatisi, con indicazione degli accorgimenti atti a ridurre l'incidenza dei rischi stessi e dei relativi costi assicurativi;
- b) aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture assicurative;
- c) segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi, fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
- d) analisi e valutazione delle polizze assicurative esistenti, al fine di evidenziare eventuali opportuni adattamenti, in relazione all'evolversi del mercato per novità normative, giurisprudenziali e/o per nuove esigenze della Fondazione;
- e) monitoraggio delle coperture assicurative e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- f) fornire, su richiesta della stazione appaltante, quotazioni per coperture assicurative specifiche;
- g) impegnarsi ad effettuare idonea indagine di mercato e a rinvenire sul mercato prodotti assicurativi idonei a soddisfare specifiche esigenze della Fondazione;
- h) assistenza tecnica/ professionale nella predisposizione della documentazione di gara (bandi di gara, capitolati d'oneri e modulistica connessa) per l'affidamento dei servizi assicurativi, con indicazione dei premi presunti, degli oneri e degli eventuali interventi migliorativi; detta documentazione dovrà essere messa a disposizione della Fondazione entro 20 (venti giorni) dalla richiesta e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte della Fondazione;
- i) assistenza e consulenza nelle varie fasi dello svolgimento della procedura di gara, di valutazione delle offerte di assicurazione e di stipula dei contratti assicurativi, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo alla Fondazione;
- j) verifica della coerenza e uniformità delle polizze rispetto ai capitolati di gara prima della trasmissione alla Fondazione per la sottoscrizione, non oltre 10 giorni prima della decorrenza

della polizza;

- k) assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, delle scadenze contrattuali (almeno 60 giorni prima della scadenza), nonché di eventuali adempimenti obbligatori a carico della Fondazione;
- l) fornire, a seguito di richiesta della Fondazione, un *report* informativo relativo allo stato di trattazione di uno specifico sinistro (entro 48 ore dalla richiesta), con sintetica descrizione dei contatti intercorsi tra il Broker e la compagnia assicuratrice;
- m) elaborazione di un *report* trimestrale inerente l'andamento dei sinistri denunciati, senza seguito, liquidati e relativo importo, in trattazione e importo posto a riserva, corredato da valutazioni tecniche ed eventuali proposte migliorative;
- n) trattazione dei quesiti assicurativi con consegna entro 3 (tre) giorni lavorativi (vdi qualità);
- o) consulenza e assistenza continua in merito ad ogni eventuale problematica assicurativa che possa insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio, da precisare anche telefonicamente e con disponibilità a fissare incontri su richiesta della Fondazione, previo congruo preavviso in relazione all'urgenza della questione prospettata (max 24 ore);
- p) predisposizione di pareri in materia assicurativa da rendere entro il termine massimo di 10 giorni (o termine inferiore in caso di urgenza fino a 3 giorni) a seguito di richiesta della Fondazione;
- q) formazione e aggiornamento gratuiti del personale della Fondazione che collabora alla predisposizione e gestione dei contratti assicurativi, sulle problematiche assicurative connesse all'attività della Fondazione, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni, senza che sia necessario l'inoltro di specifica richiesta da parte dell'Ente; a tal fine il Broker sottopone entro 30 giorni dalla stipula del contratto e, successivamente, entro i primi sessanta giorni di ciascun anno di vigenza del contratto, apposito piano formativo indicante le modalità e le tempistiche della formazione;
- r) elaborazione di un rapporto trimestrale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo della Fondazione, evidenzia gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
- s) ogni altro servizio offerto in sede di gara, secondo le specifiche indicate nei documenti di gara e nell'offerta formulata;
- t) garantire un numero minimo di 6 (sei) ore mensili di presenza del proprio personale addetto presso gli uffici di interesse della Fondazione per l'espletamento delle attività oggetto del servizio di brokeraggio.

Il rispetto dei predetti termini costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 10 - REFERENTE UNICO DEL BROKER

Il Broker aggiudicatario dovrà designare, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, un proprio incaricato, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa nonché di regolare iscrizione al relativo RUI (ex legge 792/1984 e D. Lgs. 209/2005 e ss.mm. ii.), quale Referente unico per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale Referente, cui competerà il ruolo di interlocutore con la Fondazione, avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente e tempestivamente riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere, individuando soluzioni rapide ed efficaci e garantendo il corretto andamento del servizio.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dalla Fondazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Broker.

Il Broker aggiudicatario dovrà comunicare le fasce orarie di reperimento del Referente nonché i relativi recapiti di telefonia fissa e mobile e gli indirizzi di posta elettronica.

Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del Referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli possedere medesima esperienza e professionalità nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato.

La Fondazione, potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione del Referente/ responsabile laddove non riscontri competenze in linea con le proprie esigenze e con quanto offerto in sede di gara. In tale caso, per garantire la continuità del servizio, il broker dovrà individuare un nuovo referente/responsabile entro e non oltre 5 giorni solari dalla richiesta.

Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio; è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare, integrare agli organi universitari competenti.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dello stesso. Il Broker affidatario dovrà impegnarsi a:

- svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione, osservando tutte le indicazioni e richieste che la Fondazione stessa vorrà fornirgli, rispettando tutte le condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività della Fondazione, con conseguente responsabilità del Broker in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati;
- garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta nei termini indicati;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la Fondazione senza la preventiva esplicita autorizzazione della stessa;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici affidatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione della Fondazione ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- porre in essere, a fine contratto, tutti gli adempimenti necessari per un corretto, completo e graduato passaggio delle competenze al nuovo operatore economico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

la Fondazione dovrà impegnarsi a:

- rendere noto, in occasione di procedure di affidamento per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale si rapporta, per conto della Fondazione, con le Compagnie assicuratrici per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti

necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker.

È esplicitamente convenuto che restano in capo alla Fondazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, la Fondazione autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici, nel pieno rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti.

ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker dovrà essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenze o errori professionali, di cui agli artt. da 110/112 del D.lgs. 209/ 2005 e s.m.i. con un massimale pari ad almeno € 5.000,000,00, di durata non inferiore a quella del contratto.

La Fondazione ha diritto in ogni caso al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti per cause imputabili all'appaltatore, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto, laddove superassero il massimale di polizza.

ART. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'affidabilità dell'offerta, è richiesta a norma dell'art. 93 del D.lgs. 50/ 2016 e s.m.i., la costituzione di una cauzione provvisoria,

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'Affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10 % dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato articolo 103.

In relazione alle modalità di costituzione delle predette cauzioni si rinvia al disciplinare di gara.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la peculiarità della prestazione in oggetto è vietato il subappalto, nonché ogni forma totale o parziale di cessione dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

la Fondazione si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di inadempienza del Broker rispetto agli obblighi previsti dagli artt. 9 e 11 del presente capitolato o per gravi violazioni di disposizioni di legge, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di brokeraggio assicurativo. Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto:

- nel caso di omessa stipula da parte del Broker della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in violazione del precedente art. 12;
- nel caso di mancato reintegro della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 13 che sia stata escussa anche parzialmente;
- in caso di subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- nel caso in cui venga meno l'iscrizione del Broker al RUI tenuto dall'IVASG (Sezione B);
- nel caso di scioglimento o liquidazione o fallimento della società di brokeraggio o di ammissione della stessa a procedure giudiziali in genere.

In caso di risoluzione anticipata ai sensi del presente articolo e qualora la Fondazione ne faccia richiesta, il Broker si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto per un periodo massimo di 180 giorni, al fine di consentire alla Fondazione di individuare il nuovo Broker.

ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è svolto dalla Fondazione, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegneranno, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 18 - PENALI

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'affidatario ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, verrà disposta l'applicazione delle seguenti penali:

A) in caso di inadempienza anche parziale, la stazione appaltante avrà facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale giornaliera di € 50,00 per la prima inadempienza contestata, di € 100,00 per la seconda e di € 200,00 per la terza; si precisa che la penale giornaliera verrà applicata sino a che l'affidatario non avrà eliminato la causa che ha determinato l'inadempienza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

B) in caso di reiterato (tre inadempienze anche se non consecutive) o grave inadempimento (inosservanza degli obblighi contrattuali tali da rendere inefficiente il servizio reso), la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno subito ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo altra impresa.

L'applicazione della penale prevista nella precedente lettera A) o la risoluzione anticipata del contratto prevista alla lettera B), non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Ai fini dell'applicazione delle penali, la stazione appaltante provvederà a trasmettere, a mezzo PEC, una contestazione scritta, a seguito della quale l'affidatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte, entro e non oltre 5 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l'applicazione della penalità nella misura indicata.

Le penali saranno assolte mediante rivalsa sulla cauzione definitiva, con obbligo del broker di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

AUT. 19 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione, ovvero di sospensione anche parziale da parte del Broker dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, la Fondazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente capitolato speciale saranno devolute al Foro di Termini Imerese in via esclusiva. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Broker aggiudicatario.

ART. 22 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato e nella documentazione di gara, si rimanda alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel Codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

